

Sentenza n. 1973/2023 pubbl. il 08/06/2023
RG n. 6817/2022

Off. Società tra Avvocati S.n.l.
Via Siracusa, 3
03036 - Isola del Liri (FR)
C.R. n RIVA: 03021460607
Pec: avv@z.zini@pec.it



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO

Il Giudice designato, dr.ssa Beatrice Notarnicola, nella causa iscritta al n. 6817/2022 R. G. Aff. Cont. Lavoro, in data 08/06/2023 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc. ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa

T R A

ROSAMILIA MAURIZIO

Avv. ZINZI PAOLO

Avv. BONGARZONE ANTONIO ROSARIO

ricorrente

E

MIUR MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Dirig. Dr.ssa EPISCOPO MARIA AIDA TATIANA

resistente

Oggetto: riconoscimento servizio militare.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 06/09/2022 MAURIZIO ROSAMILIA esponeva:

“Il ricorrente è inserito nelle graduatorie di circolo e di Istituto della Provincia di Foggia quale personale Ata.

Ha espletato il servizio militare successivamente alla data di conseguimento del diploma che consente l'accesso alle predette graduatorie.

Il Miur, però, non ha valutato correttamente il servizio di leva obbligatorio in quanto i decreti ministeriali di inserimento e aggiornamento delle graduatorie consentono la valutabilità del servizio militare solo ove questo sia espletato “in costanza di nomina”

attribuendo un punteggio di 0,60 invece che di 6,00 punti. I decreti ministeriali sono illegittimi e vanno disapplicati in quanto si pongono in palese contrasto con la normativa primaria e

Sentenza n. 1973/2023 pubbl. il 08/06/2023
RG n. 6817/2022

segnatamente con il comma 7 dell'art. 485 del D.Lgs 297/1994 che stabilisce la validità ai fini del punteggio del servizio militare.

Pertanto, il ricorrente avrebbe diritto all'attribuzione di ulteriori punti per l'espletamento del servizio di leva obbligatorio per le classi di concorso in cui il ricorrente è inserito ed afferenti al conseguimento del titolo di accesso prima dell'espletamento del servizio di leva militare.”.

Tanto premesso, chiedeva:

“In via principale,

per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione del Decreto Ministeriale 50 del 03.03.2021 e del decreto n. 9256 del 18.03.2021 e di ogni altra normativa e regolamento eventualmente in contrasto con il diritto del ricorrente, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante, in ragione del servizio militare di leva obbligatorio espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso ove parte ricorrente è attualmente inserita nelle graduatorie provinciali di circolo e di istituto del personale A.T.A. nei profili di appartenenza;

per l'effetto, anche previa disapplicazione delle graduatorie di circolo e di istituto e delle graduatorie ad esaurimento ove il ricorrente risulta effettivamente inserito e/o ogni provvedimento ostativo al riconoscimento del diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio per il servizio prestato nella leva obbligatoria, attribuire a parte ricorrente ulteriori 5 punti per il servizio militare ovvero il punteggio maggiore o minore valutato di giustizia e dunque complessivamente attribuire il punteggio quale Collaboratore Scolastico di 21,55, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.”.

Con vittoria di spese

Parte convenuta resisteva, instando per il rigetto dell'avverso ricorso.

Veniva disposta la notifica a tutti i controinteressati mediante la pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, della memoria di costituzione del MIM e del presente verbale sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie: M.I.M. - Ufficio Scolastico Provinciale Ambito Territoriale di Foggia per almeno mesi 2, come da attestazione dello stesso MIUR allegata alle note di t.s. del 13.3.23.

Nessuno si è costituito.

La causa era fissata in data odierna per la trattazione scritta si sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc.

Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.



La domanda è fondata.

La questione è stata ripetutamente risulta dalla Corte di cassazione in senso favorevole ai "precari" A.T.A..

Si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc la pronuncia del Giudice di legittimità n. 35380/21.

"5. Il D.P.R. n. 417 del 1974, art. 84, collegandosi al precedente art. 81 e, per il suo tramite, al D.L. n. 370 del 1970, art. 3, disciplinava il riconoscimento del servizio militare dopo la assunzione in ruolo.

6. La relativa disciplina è stata, quindi, sostituita dalla disciplina organica contenuta nel D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, in virtù della disposizione di cui all'art. 676 del medesimo D.Lgs., secondo cui "Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante".


7. A tenore del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 7, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti".

8. Il D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2050, riguardante la "valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici" stabilisce, poi, al comma 1, che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e, al comma 2, che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro".

9. Secondo il Ministero, dal citato comma 2, si dovrebbe desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro potrebbe essere valutato, come previsto anche dal D.M. n. 44 del 2011, art. 6, comma 2, di disciplina delle graduatorie ad esaurimento, secondo cui il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina.

10. Tale interpretazione non è corretta; non è in proposito decisiva l'affermazione della Corte territoriale secondo cui l'art. 2050, riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie ad esaurimento; è infatti chiaro che anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e

Copia conforme all'originale rilasciata ex art. 475cpc per l'esecuzione forzata dall'Avv. Paolo Inzi



Firmato Da: NOTARNICOLA BEATRICE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3762819869ed7d07aee7d405670a9f


Sentenza n. 1973/2023 pubbl. il 08/06/2023
RG n. 6817/2022

dunque non si sottraggono ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge.

11. Piuttosto, deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2, non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1, si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2, ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.

12. Lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento.

13. Non è ipotizzabile, contrariamente a quanto assunto dal MINISTERO ricorrente, alcuna violazione dell'art. 3 Cost., né della direttiva n. 54/2006/CE, per il trattamento deteriore che sarebbe stato riservato alle concorrenti di sesso femminile. Invero le due situazioni non sono comparabili, poiché la lavoratrice di sesso femminile che non svolge servizio di leva può assumere incarichi di insegnamento a tempo determinato e così avanzare nelle graduatorie. La norma mira dunque a rimuovere un pregiudizio per il lavoratore di sesso maschile, che all'epoca delle leva obbligatoria era penalizzato rispetto alle colleghe di sesso femminile, in quanto non poteva svolgere l'attività di insegnamento che consentiva l'avanzamento nelle graduatorie." (v. nello stesso senso: Cassazione civile sez. lav., 23/11/2021, (ud. 27/10/2021, dep. 23/11/2021), n.36354; Cassazione civile sez. lav., 29/12/2021, (ud. 27/10/2021, dep. 29/12/2021), n.41894; Cassazione civile sez. lav., 16/11/2021, (ud. 30/09/2021, dep. 16/11/2021), n.34686) etc.).



Sentenza n. 1973/2023 pubbl. il 08/06/2023
RG n. 6817/2022

Vanno quindi riconosciuti al ricorrente i punti chiesti, non contestati nel quantum da parte resistente.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da MAURIZIO ROSAMILIA nei confronti di MIUR MINISTERO DELL'ISTRUZIONE con ricorso depositato il 06/09/2022 , nella causa iscritta al n. 6817 /2022 R.G.A.C. così provvede:

dichiara il diritto di parte ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante, in ragione del servizio militare di leva obbligatorio espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso ove parte ricorrente è attualmente inserita nelle graduatorie provinciali di circolo e di istituto del personale A.T.A. nei profili di appartenenza;

per l'effetto, attribuire a parte ricorrente ulteriori 5 punti per il servizio militare e dunque complessivamente attribuire il punteggio quale Collaboratore Scolastico di 21,55;

condanna il ministero al pagamento delle spese in favore del ricorrente, con distrazione, liquidate in E. 3.670,00 oltre rimborso delle spese generali, IVA e CAP come per legge.

Foggia, 08/06/2023 .

Il Giudice

Dott.ssa Beatrice Notarnicola

